

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

tra

BKL **Consulting S.r.L.**, con sede in Milano, viale Jenner n. 53, in persona del suo Direttore dr Pasquale Palladino (di seguito nominata, per brevità, come "BKL"),

- da un lato -

e

SISMEC – Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica, con sede in Milano, Via Vanzetti n. 5, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Professor Giovanni Corrao (di seguito nominata, per brevità, come "SISMEC"),

- da altro lato -

premessso

- a) che BKL ha realizzato un progetto denominato "Thales" per cui dispone di un Programma informatico ed è titolare di un "Database" e del know how necessari e funzionali a raccogliere ed elaborare dati provenienti dall'ordinaria attività assistenziale dei medici di medicina generale e di medici specialisti, al fine di condurre, attraverso tali informazioni utilizzate sempre in forma aggregata ed anonima, studi ed indagini d'interesse per Enti pubblici e privati;
- b) che BKL ha deciso di consolidare ed ampliare l'attività relativa alla conduzione di Studi Osservazionali Farmaco Epidemiologici e di Economia Sanitaria;
- c) che BKL è interessata a coinvolgere Società Scientifiche che diano impulso e supporto alla capacità di offrire agli Enti interessati ed alle industrie farmaceutiche un servizio e delle informazioni altamente significative;
- d) che SISMEC ha l'esperienza e le competenze professionali per assistere BKL nelle attività di Farmaco Epidemiologia e di Economia Sanitaria;
- e) che SISMEC ha avviato in passato programmi di ricerca d'interesse per la comunità scientifica ed intende proseguire in tale attività scientifica;
- f) che BKL è pienamente disponibile a supportare tale attività scientifica fornendo analisi sui dati provenienti dal "Database Thales";
- g) che SISMEC apprezza e valuta positivamente l'impegno di BKL per la realizzazione del Progetto sopra indicato;

tutto ciò premesso,

tra le parti in epigrafe indicate

si conviene e si stipula quanto segue:

1.- Oggetto.

Il presente contratto di collaborazione ha lo scopo di disciplinare un rapporto di collaborazione con carattere di organicità e reciprocità tra BKL e SISMEC affinché le attività di ricerca dei due Enti possano integrarsi nei campi di comune interesse.

In particolare, BKL intende avvalersi delle competenze della SISMEC per:

- a) fornire supporto scientifico alla realizzazione di studi di Farmaco Epidemiologia ed Economia Sanitaria.
- b) fornire il supporto necessario alla pubblicazione di dati su riviste scientifiche e di settore.

Le attività oggetto del presente contratto di collaborazione saranno definite mediante la stipula di appositi e formali accordi attuativi tra le parti che dovranno indicare:

1. gli specifici protocolli di ricerca su cui BKL e SISMEC collaboreranno;
2. i responsabili dei progetti di ricerca di cui al punto 1);
3. l'ammontare del contributo economico riconosciuto da BKL a SISMEC per la collaborazione dedicata a ciascun singolo progetto, commisurato all'impegno richiesto da ciascuna delle due parti, e le modalità di erogazione

In ogni caso, tutti gli studi e ricerche condotti da SISMEC grazie alle analisi sui dati provenienti dal "Database Thales" dovranno esplicitare che essi sono stati condotti grazie al "Database Thales".

2.-Modalità di trattamento dei dati in accordo con la legge 196/03 in tema di privacy e riservatezza dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali e/o sensibili che tratteranno nell'espletamento delle attività convenzionalmente previste sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

In particolare, l'accesso al database Thales sarà riservato al personale di BKL autorizzato alla consultazione e che, analogamente, i ricercatori SISMEC avranno l'accesso esclusivo ai database di loro proprietà, messi a disposizione della ricerca. Pertanto lo scambio di dati riguarderà solo informazioni in forma aggregata ed anonima, analizzate in base a schemi concordati.

3.- Regime di segretezza.

SISMEC e BKL si rendono garanti che il personale destinato all'esecuzione della presente convenzione mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni che otterrà dal partner per lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione del presente contratto di collaborazione.

SISMEC e BKL si impegnano per tutta la durata della presente intesa – e per l'anno successivo allo scioglimento, per qualunque causa o ragione, della stessa – a non utilizzare i dati e i risultati ottenuti dalle ricerche eseguite sulla base dei protocolli stabiliti per incarichi analoghi e/o concorrenziali.

4.-Durata

Le Parti concordano che il presente contratto ha una durata di 1 (uno) anno a far tempo dalla sua sottoscrizione e potrà essere prorogato dalle parti con tacito accordo, a meno di disdetta scritta da una delle due parti con anticipo semestrale.

5.- Clausola generale.

L'eventuale tolleranza, da parte di uno dei contraenti, di comportamenti della controparte in violazione di quanto previsto dalla presente intesa, non implica alcuna rinuncia, da parte dello stesso contraente, né ai diritti che gli derivano dal presente accordo, né alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

6.- Modificazioni della presente intesa.

Qualsiasi modificazione della presente intesa dovrà essere formalizzata per iscritto, a pena di nullità.

7. - Clausola compromissoria.

7.1.- Tutte le contestazioni, di qualsiasi genere, che dovessero insorgere in ordine alla presente intesa – e, in particolare, in ordine alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione – sono devolute alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale rituale, composto da 3 (tre) membri, uno nominato da una parte, l'altro dall'altra parte, il terzo, con funzioni di Presidente, di comune intesa dagli Arbitri designati dalle parti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

7.2. - Il Collegio arbitrale avrà sede a Milano.

7.3. - Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 810 e segg. cod. proc. civ.

8.- Comunicazioni tra le parti

8.1.- Ai fini del presente rapporto contrattuale, SISMEC è domiciliato in Milano, Via Vanzetti n. 5.

8.2.- Ai fini del presente rapporto contrattuale, BKL Consulting Srl è domiciliata in Milano, viale Jenner n. 53 (tel. 02 697701, fax 02 69010325).

8.3.- Ciascuna delle parti si impegna a comunicare tempestivamente all'altra, per iscritto, qualunque modificazione dovesse intervenire rispetto alle indicazioni contenute ai precedenti punti 8.1 e 8.2.

8.4.- Le parti convengono che le loro comunicazioni via telefax, di cui il mittente

esibisca la ricevuta di spedizione, si intenderanno senz'altro pervenute al destinatario, al quale farà carico l'onere di segnalare al mittente l'eventuale incompletezza e/o mancanza di chiarezza della comunicazione.

Milano, 07 Aprile 2008

SISMEC

Giovanni Corrao



BKL Consulting S.r.L.

Enzo Cerpolini


